



COMUNE DI LARCIANO

PROVINCIA DI PISTOIA
Piazza Vittorio Veneto n. 15 - 51036 Larciano (PT)

Medaglia d'Oro al Merito Civile

Ordinanza n. 83 del 07/11/2023

OGGETTO: EVENTO CALAMITOSO PER EVENTI ATMOSFERICI - RISCHIO IDROGEOLOGICO IDRAULICO TEMPORALI FORTI ESONDAZIONE CORSI D'ACQUA DELLA TARDA SERATA DEL 02/11/2023. CHIUSURA PISCINA INTERCOMUNALE LARCIANO-LAMPORECCHIO UBICATA IN VIA MARCONI.

IL SINDACO

- Vista e richiamata la propria ordinanza n. 79 del 02/11/2023 avente ad oggetto: “ATTIVAZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER EVENTO CALAMITOSO PER EVENTI ATMOSFERICI - RISCHIO IDROGEOLOGICO IDRAULICO TEMPORALI FORTI ESONDAZIONE CORSI D'ACQUA DELLA TARDA SERATA DEL 02/11/2023”;
- Considerato che nella nottata fra giovedì 2 e venerdì 3 novembre la piscina intercomunale di Larciano e Lamporecchio è stata alluvionata; le acque provenienti da Via Marconi sono state convogliate nel parcheggio che, già alle 20.00 era invaso da 40 cm di acqua e fango;
- Dato atto che nel corso della notte l'acqua è salita ulteriormente raggiungendo il sottovasca dove solo collocati i quadri elettrici, motori, pompe, macchine e sistemi di filtraggio sommergendoli di acqua piovana prima e lasciandoli nel fango dopo;
- Atteso che nella giornata di sabato l' A.S.D. Valdinievole nuoto, concessionaria dell'impianto sportivo, con l'aiuto del personale comunale, è riuscita a fatica a farsi strada nel Piazzale per poter accedere alla struttura per valutarne la situazione;
- Dato atto che, visto lo stato in versa lo stabilimento, non è possibile prevederne la riapertura nè, ad oggi, quantificare i danni riportati (anche in considerazione del fatto che il materiale necessario per la riparazione delle attrezzature è di difficile reperimento);
- Ritenuto conseguentemente necessario disporre la chiusura dalla data odierna e fino al termine delle operazioni di pulizia, riparazione e ripristino delle condizioni igienico sanitarie (che verrà comunicata dall'Associazione affidataria della gestione)
- Visti:
 - gli artt. 6 e 12 del D. Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 che riconoscono il Sindaco come autorità locale di protezione civile, con autonomi poteri di intervento a tutela delle popolazioni interessate dall'emergenza, assumendo la direzione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune nonché il coordinamento dei servizi di soccorso;
 - la legge regionale n.67 del 29 dicembre 2003 “Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività”
 - le ”Indicazioni operative inerenti “La determinazione dei criteri generali per l'individuazione dei Centri operativi di Coordinamento e delle Aree di Emergenza”” repertorio 1099 del 31 marzo 2015 con particolare riferimento al punto 1.1 “ Centro di coordinamento comunale” riportante : “... Al verificarsi dell'emergenza sul proprio Comune, il Sindaco - autorità di protezione civile - assume la direzione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio comunale, nonché il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita e provvede ai primi interventi necessari a fronteggiare l'emergenza, dando attuazione

a quanto previsto dalla pianificazione di emergenza. In particolare, il Sindaco svolge tali azioni nell'ambito del territorio comunale attraverso il personale del Comune e con l'impiego delle risorse umane e strumentali presenti a livello comunali, anche utilizzando il potere di ordinanza. Ove necessario, sulla base delle esigenze operative, il Sindaco può chiedere il concorso delle componenti e delle strutture operative presenti ed operanti sul territorio (strutture sanitarie, organizzazioni di volontariato, Enti gestori dei servizi essenziali, etc.) e, per il tramite della Prefettura – UTG, anche di eventuali risorse statuali (Vigili del Fuoco e Forze di Polizia). Il Sindaco, nello svolgimento delle attività, si avvale del Centro operativo comunale (C.O.C.), attivato con le Funzioni di supporto necessarie alla gestione dell'emergenza, nelle quali sono rappresentate le diverse componenti e strutture operative che operano nel contesto locale...”;

- l'art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”;
 - il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
 - lo Statuto Comunale;
 - l'art. 147/bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con d.lgs. n. 267/2000 introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 -, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;
- Richiamato:

Il Piano Comunale di Emergenza di protezione civile, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n.50/2019.

DISPONE

Giuste le motivazioni riportate in premessa

1. **LA CHIUSURA** della piscina intercomunale di Larciano e Lamporecchio ubicata in via Marconi al fine di consentirne le operazioni di pulizia dei locali alluvionati a seguito degli eventi atmosferici del 02/11/2023 e fino ad intervenuto ripristino delle condizioni operative, igienico sanitarie e di sicurezza che verrà comunicato dall'A.D.S. Nuoto Valdinievole, associazione gestore della struttura.

DISPONE ALTRESI'

1. **CHE** la presente ordinanza venga affissa all'Albo Pretorio Comunale e ne sia data comunicazione alla cittadinanza;
2. **CHE** la stessa sia trasmessa:
 - All'Ufficio Segreteria
 - alla Prefettura di Pistoia
 -

- Al sindaco del Comune di Lamporecchio

DÀ ATTO CHE

- in ragione del carattere contingibile e urgente del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della Legge 7 Agosto 1990 n. 241 e s.m.i., è da intendersi contestuale avvio del relativo procedimento amministrativo.
- L'Amministrazione competente è il Comune di Larciano.
- il servizio e la persona responsabile dello stesso procedimento sono: Servizio Protezione Civile, arch. Luca Innocenti Pratesi;
- l'ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è: Ufficio Tecnico Lavori Pubblici;
- avverso il presente provvedimento è possibile presentare memorie scritte e documenti difensivi i quali saranno valutati dall'Ente ove pertinenti
- ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, recante l'approvazione del nuovo codice del processo amministrativo (che ha abrogato la Legge 6 dicembre 1971, n. 1034) o, alternativamente, quella di proporre ricorso gerarchico al Prefetto entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

LA SINDACA